



BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MARTANO

(L.R. Puglia n. 10/2014).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO CHE

è indetto, ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i., **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i., disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Martano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (*Edilizia Residenziale Pubblica*) dovranno presentare domanda al Comune di Martano su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nelle graduatorie precedenti vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al Bando.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*”, in particolare: “[...] *Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione*”;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Martano. Sono ammessi i lavoratori italiani emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza

dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. Puglia n. 10/2014 e s.m.i.;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 recante "Norme per l'edilizia residenziale", vigente al momento della scadenza del Bando di concorso. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € **15.250,00** (Deliberazione G.R. n. 735 del 25.05.2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del 13.06.2016). N.B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (presentata nel 2024), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (N.B.: anche, pertanto, indennità di accompagnamento, invalidità e simili).

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. La Giunta Regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente Legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del Giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio; (*due persone che, pur non essendo sposate, convivono*).

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

5. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.martano.le.it e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, negli uffici del SETTORE 3° - AFFARI TECNICI – piazzetta G. Matteotti n. 11 – 1° piano.

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il presente bando annulla le graduatorie, provvisorie e definitive in vigore, pertanto gli aspiranti assegnatari inseriti nella vigente graduatoria dovranno, pena l'esclusione, presentare nuovamente domanda di partecipazione al presente Bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente Bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antgienicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. Puglia n. 10 del 07.04.2014.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge n. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale (oggi definita assegno sociale) vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari ad €. 6.542,21): **punti 4**.
- b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari ad €. 7.438,60 se < 75 anni; pari ad € 7.797,66 se ≥ 75 anni): **punti 3**.
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2023 pari ad € 13.980,81 se < 75 anni; €. 14.339,87 se ≥ 75 anni): **punti 2**.

a2) nucleo familiare composto:

- a) da 3 a 4 unità: **punti 1**.
- b) da 5 a 6: **punti 2**.
- c) da 7 ed oltre: **punti 3**.

a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2**.

a4) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**.

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1**. Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3**. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1**.

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1**. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4**. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del Bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 aggiornato alla Legge 105 del 24 luglio 2024 recante *“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”*, o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere **a9)** e **a10)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente Bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del Bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del Bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

a) oltre 2 persone in più: **punti 1**.

b) oltre 3 persone in più: **punti 2**.

a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del Bando: **punti 6**.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3: **punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

- a9) con a10);
- a14) con a15);
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

La domanda ed i relativi documenti allegati, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario, dovrà pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 02.04.2025** con una delle seguenti modalità e recante la seguente intestazione: **COMUNE DI MARTANO – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.:**

per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: Posta elettronica certificata: comune.martano@pec.rupar.puglia.it ;

In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione (All. 4_ERP) firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

in busta chiusa, a mezzo di raccomandata A/R, indirizzata a: COMUNE DI MARTANO – Settore 3° - Affari Tecnici – piazza G. Matteotti n. 11 – cap 73025. A tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione.

Decorsi 45 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente. A tal fine i richiedenti devono accertare direttamente presso il Comune che la domanda, così inviata, sia stata ricevuta dal competente Ufficio e provvedere alla consegna di copia e della documentazione comprovante l'invio nei termini;

in busta chiusa, consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Martano, sito in piazza G. Matteotti n. 11.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla

graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è **pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni**.

4. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al capoverso precedente, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione provinciale di ERP di cui all'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2014.

Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

5. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del Comune di Martano.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. Puglia n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune di Martano e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

6. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune di Martano, di intesa con l'Ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ente gestore al Comune di Martano dell'elenco degli alloggi da assegnare, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10 della L.R. Puglia n. 10/2014, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. Puglia n. 10/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune di Martano competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune di Martano dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune di Martano la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'art. 17 della L.R. Puglia n. 10/2014.

La Giunta Regionale, sentiti gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della L.R. Puglia n. 10/2014. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene (art. 12 della L.R. Puglia n. 10/2014):

a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.

b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.

c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.

d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili.

e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.

f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.

g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.

h) le norme che regolano la mobilità.

7. RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, il Comune di Martano e l'Ente gestore possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi non superiore al 25 per cento, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopralluogo necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a15) della L.R. Puglia n. 10/2014.
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'Ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dall'art. 12 della L.R. Puglia n. 10/2014.

8. ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune di Martano competente, nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui sopra, comunque accertate dal Comune di Martano e/o dall'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune di Martano comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2014 per il tramite dell'Ufficio comunale competente.

Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'Ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

9. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune di Martano, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'art. 6 del presente Bando ed all'art. 11 della L.R. Puglia n. 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'art. 18 della L.R. Puglia n. 10/2014.
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune di Martano può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

10. BANDI SPECIALI

La Giunta Regionale può autorizzare il Comune di Martano a emanare Bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

11. RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. Puglia n. 10/2014 entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al Bando, l'Ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce ad ogni singola domanda di partecipazione in ottemperanza al punto 2 del presente Bando.

La graduatoria provvisoria è pubblicata nelle stesse forme in cui è pubblicato il Bando e se ne dà comunicazione ai singoli concorrenti.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere

alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. Puglia n. 10/2014 per il tramite del Comune di Martano.

Il Comune di Martano, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il Bando.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante (Segretario Comunale) alla presenza del Responsabile dell'ufficio tecnico.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del 3° Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Martano per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

12. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. Puglia n. 10/2014 e s.m.i.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., in riferimento al procedimento instaurato col presente Bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a)** è effettuato in base alla L.R. Puglia n. 10/2014 e s.m.i..
- b)** avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c)** il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d)** i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge n. 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e)** il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

f) titolare del trattamento è il Responsabile del 3° Settore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi al **Responsabile del Procedimento, Ing. Raffaele Mittaridonna (SETTORE 3° - AFFARI TECNICI - Ufficio Tecnico) del Comune di Martano – piazzetta G. Matteotti n. 11 – tel 0836-575272 - fax 572347 - e-mail: tecnico@comune.martano.le.it**.

Il presente Bando può essere impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Lecce.

Martano, 31.01.2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaele Mittaridonna